Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.**

## Art. 160

*(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.

**2.** Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

**3.** I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.